

# COMUNE DI BENETUTTI

Provincia di Sassari  
Corso Cocco Ortu, 76 – 07010 Benetutti  
P. Iva 00289880908  
Tel. 0797979000 – Telefax 079796323  
[aec@comune.benetutti.ss.it](mailto:aec@comune.benetutti.ss.it)

Spettabile

Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico  
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione  
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

Anticipato a: [infrastrutture@autorita.energia.it](mailto:infrastrutture@autorita.energia.it)

Inviato in upload tramite apposita maschera su sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

Benetutti, 08/04/2015

OGGETTO: Invio osservazioni consultazione 77/2015/R/com

Spettabile AEEGSI,

In merito al Documento di Consultazione di cui all'oggetto, riportante gli orientamenti dell'AEEGSI relativi alla "riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale",

PREMESSO CHE

- La scrivente Azienda Distributrice Comune di Benetutti svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in economia;
- Il numero degli utenti finali del servizio di distribuzione è pari a 1163
- Il Comune è inoltre esercente la Maggior Tutela, ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto Legge 18 giugno 2007, ed eroga il servizio di Maggior Tutela con le modalità previste dalla Delibera 301/2012/R/eel *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di Maggior Tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)"*
- Il Comune non svolge il servizio di vendita nel mercato libero dell'energia elettrica.
- Il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante *"disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*, ed il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *"disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* (spending review), costringono gli Enti Locali ad un contenimento della spesa e limitano, se non impediscono, le assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni;

- Il personale che si occupa dell'Azienda Elettrica consta dei seguenti elementi:
  - Un soggetto dedicato al \_60\_\_% all'azienda elettrica con funzioni elettricista
  - Un soggetto dedicato al \_60\_\_% all'azienda elettrica con funzioni elettricista
  - Un soggetto dedicato al \_80\_\_% all'azienda elettrica con funzioni Amministrative-Contabili
- Le funzioni decisionali sono svolte direttamente dal Sindaco e dagli altri organi comunali oltre che dai seguenti soggetti con poteri dispositivi:
  - ROSOLINO SINI – RESPONSABILE SETTORE
  - \_\_\_\_\_
- Le funzioni non dispositive che non possono essere direttamente svolte in economia all'interno del Comune (billing, postalizzazione, consulenza, etc.), sono affidate a società esterne;
- Le attività di Distribuzione e di vendita in Maggior Tutela non hanno, per la stessa natura dell'Ente esercente, nessun fine imprenditoriale né fini di lucro, tuttavia esse sono svolte per quanto possibile secondo criteri di economicità ed improntate al servizio pubblico. Non si può quindi parlare di impresa elettrica ma semplicemente di azienda elettrica o servizio elettrico comunale.

#### CONSIDERATO CHE

- Per le aziende elettriche come la nostra che oltre alla particolare forma giuridica hanno una piccolissima dimensione, l'implementazione di una separazione funzionale forte come quella che si prospetta, renderebbe necessari sostanziali investimenti che andrebbero a compromettere l'equilibrio finanziario ed economico oltre all'efficienza ed all'economicità che il provvedimento in oggetto persegue;
- La Legge 3 agosto 2007, n. 125 e le seguenti disposizioni AEEGSI prevedono che i Distributori debbono garantire il servizio di Maggior Tutela agli aventi diritto, legando di fatto le due attività che ora si vogliono separare funzionalmente. Qualora la completa separazione funzionale diventasse obbligatoria tra la Distribuzione e la Maggior Tutela il Comune si troverebbe a dover scegliere tra due vie impraticabili: la prima, una mera separazione funzionale, sarebbe impossibile per i motivi che vedremo di seguito e per quanto visto in premessa; la seconda via sarebbe quella della cessione del servizio di Tutela che tuttavia sarebbe impossibile gestire tramite società separata costituita dal Comune, considerato il divieto per i bacini territoriali con meno di 20000 abitanti, ed implicherebbe quindi la ricerca sul mercato di un soggetto disposto ad esercire la sola attività di vendita in Tutela nel nostro territorio, cosa non semplice né scontata. Quest'ultima soluzione si configurerebbe come l'unica praticabile ma costituirebbe di fatto un'imposizione a vendere fatta all'Amministrazione Comunale. Si tenga conto del fatto che il Comune continua ad esercire l'attività di "distribuzione/vendita in Tutela" per il solo fatto che gli viene riconosciuta, da parte dei cittadini, una funzione utile di servizio pubblico: ogni necessità degli utenti viene immediatamente recepita ed ogni bisogno, per quanto possibile, viene soddisfatto in tempi rapidi, senza l'inutile intermediazione di soggetti terzi o macchinosi centralini telefonici. Ciò è reso possibile proprio grazie alle ridotte dimensioni ed alla incorporazione del Servizio Elettrico nella struttura comunale per sua natura volta al servizio ai cittadini.
- Il personale che si occupa del servizio elettrico è contemporaneamente dedicato al servizio di sportello (vendita) ed al servizio di back office (distribuzione) oltre che all'area tecnica (distribuzione). La separazione funzionale richiederebbe l'assunzione di nuovo personale che è resa praticamente impossibile dalla normativa citata in premessa.

- Gli organi “dirigenziali” del Comune sono gli organi elettivi (Sindaco, Assessori, Giunta, Consiglio), e in quanto tali non possono essere esclusi da decisioni alternativamente riguardanti la distribuzione o la vendita di energia elettrica, pertanto continuerebbero ad occuparsi con poteri dispositivi di entrambe le funzioni.

SI FORMULANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

**S6 “Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica”**

- **NOMINA DEL GESTORE INDIPENDENTE:** Posto che *“per quanto riguarda le imprese di distribuzione elettrica con meno di 100.000 clienti allacciati che non operano in separazione societaria dalle attività di vendita o produzione, l’Autorità è, altresì, orientata ad introdurre l’obbligo di nomina del gestore indipendente; in tal senso, tali imprese sarebbero chiamate a prevedere, in deroga ai principi generali che regolano la composizione del gestore indipendente, l’inclusione nel gestore non più della totalità dei componenti dell’organo amministrativo dell’impresa bensì solo di una parte di essi a cui devono essere conferiti i poteri di gestione dell’attività oggetto di separazione funzionale, attività che deve essere svolta tramite organizzazione separata (es. dipartimento) all’interno della stessa impresa. In tutti i modi, dovrebbe fare parte del gestore indipendente anche il personale con funzioni dirigenziali apicali che ha responsabilità decisionali sull’attività di distribuzione di energia elettrica. Pertanto, per queste imprese, non si ritiene compatibile con gli obblighi di separazione funzionale l’esistenza di un direttore generale o di personale con funzioni dirigenziali apicali che abbia responsabilità decisionali sia sulla distribuzione che sulla vendita o la produzione”, si rileva che:*
  - Per la natura elettiva e per la funzione che esercitano, gli organi decisionali del Comune non possono essere esclusi da decisioni relative ad un’attività di competenza comunale, siano esse relative alla vendita o alla distribuzione;
  - Non esiste la possibilità di creare Dipartimenti o “organizzazioni separate”;
  - È per Legge reso impossibile al nostro Comune assumere nuovo personale interno al fine di separare le competenze;
  - Sarebbe assolutamente antieconomico, oltre che impraticabile, affidare ad organismi esterni la funzione di Gestore Indipendente.
  - Ogni riferimento di carattere imprenditoriale/societario riportato nella bozza di delibera non sarebbe direttamente riferibile ad un’azienda elettrica comunale (es: “organo amministrativo d’impresa”; “statuto sociale”; “amministratore delegato”, etc.)
  - L’articolo 10.2 della Delibera proposta è formalmente inattuabile per quanto riguarda le modalità contrattuali e retributive diverse da quelle previste per la Pubblica Amministrazione, praticamente inattuabile a causa dei vincoli sulle assunzioni, e certamente non sarebbe possibile garantire ad un eventuale responsabile la “scelta dei propri collaboratori”;
  - Nel nostro caso specifico, il contrasto tra la normativa nazionale in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e la figura del gestore indipendente, è tanto più evidente nell’art. 11.3 della delibera da voi proposta che recita: *“Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le necessarie risorse ad assicurare autonomia organizzativa dell’attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì, dei poteri necessari a reperire adeguate provviste finanziarie anche all’esterno dell’impresa verticalmente integrata per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture”*.

Riteniamo pertanto che la nomina di un gestore indipendente, per situazioni particolari come la nostra, sia inattuabile sia dal punto di vista formale sia nel merito economico-finanziario.

- **PROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI:** Posto che il programma degli adempimenti possa essere realizzato da soggetti diversi dal gestore indipendente (che per quanto visto sopra non potrebbe essere nominato), di fatto le misure che prevedano, ad esempio, la separazione tra le funzioni di sportello per la vendita e le richieste dell'utenza per la distribuzione, sarebbero di fatto inattuabili se esiste un'unica risorsa del Comune dedicata alle pratiche burocratiche per l'energia elettrica, che pertanto deve svolgere sia funzioni per la vendita sia funzioni per la distribuzione. Un programma degli adempimenti realizzato allo scopo di dividere i compiti da assegnare a persone differenti rimarrebbe pertanto inattuabile.
- **RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ:** Per il Responsabile della conformità vale quanto già detto sopra con riferimento al Gestore indipendente, gli stessi vincoli normativi ed economici ne impediscono la nomina e rendono inattuabili le sue funzioni.

**S8** *“Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione”:*

- In merito a “denominazione sociale”, “marchio”, “ditta”, “insegna”, posto che sono tutte definizioni di diritto privato e che difficilmente possono essere applicate al Comune, si rileva l'intenzione di differenziare ogni elemento distintivo del distributore in modo che non contenga nessun elemento di tipo testuale o grafico ricollegabile all'attività di vendita. Considerato che il costo che prevede l'inserimento della dicitura “Azienda Distributrice” o “Esercente la Maggior Tutela” come integrazioni alla denominazione dell'ente “Comune di Benetutti”, non è eccessivo, si potrebbe provvedere in tal senso. Poiché tuttavia, è il Comune che invia le fatture di trasporto ai venditori del mercato libero, ed è il medesimo soggetto Comune, che invia le bollette del servizio di Maggior Tutela agli utenti finali, la denominazione “Comune di Benetutti” è imprescindibile, sebbene contenga “elementi testuali” uguali per la distribuzione e la Maggior Tutela e vi sia quindi “rischio di confusione per il pubblico”.
- In merito alle politiche di comunicazione si segnala che dal punto di vista pratico diventa impossibile ottemperare alle prescrizioni dell'art. 16.6 che prevede che le attività commerciali relative all'attività di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita (in Tutela) dell'energia elettrica.

**S10** *“Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili”*

- Il Comune esercisce il servizio di vendita esclusivamente agli utenti serviti in Maggior Tutela, per tale motivo le informazioni commerciali a cui il personale dell'Azienda Distributrice può accedere, non possono fornire in nessun caso un indebito vantaggio all'esercente la Maggior Tutela (che pure è lo stesso soggetto), ciò per la stessa natura del servizio di Tutela. Una separazione dell'accesso alle informazioni da parte del personale comunale addetto all'azienda elettrica, anche qualora fosse possibile (tenuto conto di quanto già detto in merito all'impossibilità di assumere nuovi dipendenti), sarebbe completamente inutile ai fini pratici ed implicherebbe un ingiustificabile dispendio di risorse pubbliche. La separazione delle banche dati raddoppierebbe di fatto i costi periodici di Billing e di gestione delle utenze, tuttavia anche la separazione logica degli accessi richiederebbe un consistente investimento per l'implementazione di apposite procedure oltre all'aumento dei costi di gestione. Il risultato finale sarebbe che:
  - Una risorsa aggiuntiva (che non possiamo assumere) si interfaccerebbe con gli utenti del servizio di Tutela;
  - La stessa persona dovrebbe attuare dei protocolli di comunicazione con un'altra dello stesso ufficio affinché il distributore venga a conoscenza delle richieste dell'utente;
  - Il distributore dovrebbe comunicare all'operatore della vendita gli esiti della richiesta;
  - L'operatore della vendita dovrebbe informarne il cliente finale;

- I flussi burocratici vengono triplicati e ne sono triplicati i costi. È raddoppiato il costo del personale. I tempi di soddisfazione dell'utente finale sono inutilmente allungati e gli svantaggi sono evidenti, tutto ciò per far sì che due dipendenti comunali conoscano i dati del cliente in modo parziale anziché un solo dipendente li conosca nella loro totalità. Se questo principio dovesse valere per gli uffici anagrafe del Comune tutta l'attività si bloccherebbe.

Per quanto detto sopra si conclude formulando, in via prioritaria, le seguenti richieste:

Che la normativa in oggetto non venga applicata ai soggetti che svolgono esclusivamente i servizi di distribuzione di energia elettrica e vendita al mercato di Maggior Tutela (eventualmente tenendo conto di una dimensione massima di utenza, es: meno di 5000 clienti finali)

Che la normativa in oggetto non possa essere applicata agli enti pubblici che svolgono esclusivamente i servizi di distribuzione e vendita al mercato tutelato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rosolino Sni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)